



CITTA' DI CATANZARO

**ORDINANZA DEL SINDACO**

IL SINDACO

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

**Ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50, D.lgs. 267/2000 -  
diffusione delle informazioni sulle misure per la prevenzione e gestione  
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in attuazione DPCM 10 Aprile  
2020**

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del SINDACO.

**ORDINANZA**

**N° 1100 DEL 16/04/2020**



# CITTÀ DI CATANZARO

**OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50, D.lgs. 267/2000 - diffusione delle informazioni sulle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in attuazione DPCM 10 Aprile 2020**

## IL SINDACO

**Considerato** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

### Visti:

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'art. 3;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, recante: «*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», ed in particolare l'art. 35;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020. N. 19, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:
  - 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
  - 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
  - 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
  - 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
  - 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, il quale tra le altre misure prevede: «*di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita da territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute*»;
  - 9 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09 marzo 2020, che, in particolare, all'art. 1, c. 2 prevede che «*Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.*»

- 11 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” (20A01605) (GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020)”;
- 22 marzo 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
- 1° aprile 2020, recante “*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

**Vista** la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**Viste:**

- l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante “*ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
- l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

**Visto** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

**Preso atto** delle ulteriori misure adottate dal Governo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

**Visto il DPCM 10 aprile 2020**, pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 97 dell'11 aprile 2020, con cui, fra l'altro, è stata disposta la durata delle misure di contenimento a tutto il 3 maggio 2020;

**Richiamate** le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria, nn. 1,3,4,5,7,12,15 e 20 emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1987, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, integrative rispetto a quelle adottate a livello nazionale;

**Vista l'ordinanza n. 29 del 13 aprile 2020, adottata dal Presidente della Regione Calabria**, recante “*Provvedimenti applicabili nel territorio regionale fino al 3 maggio 2020*”

**Raccomandato** il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze, nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi, nonché il rispetto delle disposizioni generali e settoriali atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;

**Richiamate** le precedenti proprie ordinanze e disposizioni adottate per fronteggiare nel territorio comunale l'emergenza epidemiologica da "CORONA VIRUS" in attuazione di quanto stabilito a livello nazionale e regionale ed in particolare:

- ✓ l'ordinanza n. 6 del 10.03.2020 recante la sospensione dello svolgimento dei mercati settimanali del martedì, mercoledì, giovedì e sabato su tutto il territorio comunale;
- ✓ la disposizione di sospendere della validità delle soste a pagamento su strisce blu in tutta la città per il periodo dell'emergenza coronavirus;
- ✓ la disposizione di chiusura di parchi, compreso il Parco della Biodiversità, ville, aree giochi della città.;
- ✓ l'ordinanza 407 del 18.03.2020 di chiusura del Lungomare Catanzaro - Quartiere Lido;
- ✓ l'ordinanza n. 458 del 20-03-20 recante la chiusura esercizi somministrazione alimenti e bevande in aree servizio benzina città;
- ✓ l'ordinanza n. 485 del 20.03.2020 recante Divieto circolazione pedonale finalizzata a passeggiate, attività motorie/sportive sotto qualsiasi forma, lungo marciapiedi e strade in tutto il territorio comunale ivi compreso la Pineta di Loc. Giovino del Quartiere Lido di Catanzaro;
- ✓ l'ordinanza n. 486 del 23.03.2020 recante la sospensione attività di negozio bar self service attraverso distributori automatici che vendono bevande e alimenti confezionati h24 in locale liberamente accessibile;
- ✓ l'ordinanza 606 del 25.03.2020 recante la sospensione in tutto il territorio comunale dell'attività di commercio ambulante di tipo itinerante;
- ✓ l'ordinanza n. 915 del 08.04.2020 recante disposizioni urgenti in materia di Polizia Mortuaria – riduzione periodo minimo di osservazione medico-sanitaria delle persone decedute per coronavirus, nonché chiusura cimiteri cittadini;

**Tenuto conto** dell'evoluzione della situazione epidemiologica e del suo carattere particolarmente diffusivo che sta comportando l'incremento dei casi e dei decessi, sia sul territorio nazionale che nell'ambito di questo Comune, confermandone i tratti di emergenza per la sanità pubblica nazionale e locale, per come evidenziato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;

**Dato atto** che i decreti e le ordinanze regionali e sindacali sopra richiamati si pongono l'obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

**Rilevato**, in particolare per gli esercizi commerciali l'obbligo di seguire pedissequamente le misure di sicurezza sanitaria di cui all'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020;

**Richiamata** la propria ordinanza n. 607 emessa in data 25.03.2020 recante "*Differimento efficacia Ordinanze sindacali adottate ai sensi dell'art. 50, comma 5, D.lgs. 267/2000 per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "CORONA VIRUS"*";

**Ritenuto**, che per la situazione in esame sussista il requisito della contingibilità e dell'urgenza;

**Ritenuto**, quindi, di dover promuovere la diffusione e l'applicazione delle misure urgenti adottate allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'interno territorio nazionale;

**Dato atto** che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti nell'ambito del territorio comunale sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

### **Richiamati**

- il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare, l'art. 50, comma 5;
- l'art. 40 dello Statuto Comunale in materia di competenze ed attribuzioni del Sindaco;

**Rilevato** che la presente ordinanza non si pone in contrasto con le misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ma ne costituisce piena applicazione, in coerenza con l'art. 3, comma 2, del D.L. n. 19 del 25/03/2020;

### **Dato atto che**

- il presente provvedimento, è esecutivo con la pubblicazione all'Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Catanzaro e trova applicazione fino al 03 maggio, fatta salva l'eventuale prosecuzione in caso di ulteriore necessità;
- la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90;

### **ORDINA**

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale e **sino al 3 maggio 2020:**

1. la presa atto delle nuove ed ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio adottate in merito dal Governo e dalla Regione Calabria, contenute in particolare nel DPCM del 10 aprile 2020 e nell'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 29 del 13 aprile 2020;
2. la conferma dell'obbligo di osservanza, per quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al punto precedente, delle proprie precedenti ordinanze e disposizioni citate in premessa emanate in attuazione della vigente normativa nazionale e regionale, integrate per come qui di seguito riportato al fine di fornire un quadro informativo complessivo per la cittadinanza:
  - a. divieto di ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonché all'interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti individuali motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta ferma la necessità di adottare comunque le obbligatorie misure di distanziamento fisico e di prevenzione;
  - b. divieto di ogni spostamento verso abitazioni diverse da quelle principali comprese le seconde case utilizzate per vacanza;
  - c. divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Deve comunque essere garantita la distanza di sicurezza dalle altre persone;
  - d. obbligo per i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre di rimanere presso la propria residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
  - e. divieto assoluto di mobilità dal proprio domicilio o residenza per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
  - f. sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui al DPCM 10 aprile 2020 e relativi allegati, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività; Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; Nelle rivendite di tabacchi è vietato l'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco.

- g. chiusura esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante ubicate all'interno del territorio comunale;
- h. sospensione in tutto il territorio comunale dell'attività di commercio ambulante di tipo itinerante;
- i. divieto di apertura nella giornata di domenica e festivi di ciascuna settimana di vigenza della presente ordinanza degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione disposta con l'art. 1 del DPCM 10.04.2020 compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali, ferme restando le altre restrizioni relative alla vendita al dettaglio di cui all'anzidetto DPCM del 10.04.2020;
- j. sospensione di tutti i mercati settimanali cittadini, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare;
- k. sospensione delle attività di negozio bar self service attraverso distributori automatici che vendono bevande e alimenti confezionati h24 in locale liberamente accessibile, stante la difficoltà da parte dei gestori di adottare modalità di fruizione tali da assicurare il rispetto della distanza interpersonale da parte dei fruitori e le misure di sicurezza sanitaria di cui all'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020, fatte salve le eccezioni di cui alla precedente ordinanza n. 486 del 23.03.2020;
- l. sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie); ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;
- m. divieto di accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco ed ai giardini pubblici;
- n. Divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto;
- o. divieto circolazione pedonale finalizzata a passeggiate, attività motorie/sportive sotto qualsiasi forma, lungo marciapiedi e strade in tutto il territorio comunale ivi compreso la Pineta di Loc. Giovino e il Lungomare del Quartiere Lido di Catanzaro; Nel caso l'attività motoria (passeggiata) sia connessa a ragioni di salute, dovrà essere effettuata in prossimità della propria abitazione e comunque evitando ogni possibile compresenza di altre persone; È consentito ad un solo genitore di passeggiare con i bambini purchè in prossimità dell'abitazione ed evitando assembramenti e, in caso di comprovata necessità presso uno degli esercizi la cui attività è consentita. Analogamente le medesime considerazioni sono applicabili ad anziani e disabili; È consentito, con obbligo di esibizione, ove richiesta dalle forze dell'ordine, della documentazione comprovante il luogo di residenza, effettuare l'uscita con l'animale da affezione per le sue esigenze fisiologiche, solamente in prossimità della propria abitazione;
- p. limitazione ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare delle uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci; l'eventuale presenza di un accompagnatore può essere consentita esclusivamente per motivi di salute ovvero per motivi di lavoro;
- q. sospensione manifestazioni organizzate, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
- r. sospensione delle cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri; relativamente ai ministri del culto è consentito recarsi presso il luogo di culto di competenza, assimilato ad "esigenze lavorative", per il solo tragitto abitazione-luogo di culto e senza la possibilità di avere contatti con i fedeli;

- s. chiusura al pubblico dei cimiteri cittadini, con garanzia del servizio di trasporto, ricevimento, inumazione e tumulazione delle salme; in occasione delle tumulazioni l'accesso sia consentito ai parenti più stretti del defunto, esclusivamente nel rispetto delle disposizioni che fanno divieto dello svolgimento di cerimonie funebri e in osservanza delle misure di prevenzione appositamente imposte;
- t. sospensione attività inerenti servizi alla persona fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti;
- u. sanificazione, a cura del Servizio igiene, del suolo e prioritariamente, delle aree prospicienti ospedali, centri commerciali, punti vendita di generi alimentari, farmacie, parafarmacie, banche ed uffici pubblici;
- v. obbligo che il personale che lavora impegnato nella ricezione del pubblico o comunque a contatto sia sempre dotato di mascherine e guanti e che entrambi i presidi siano sempre correttamente indossati con la clientela all'interno di tutte le attività di commercio tenute aperte dai provvedimenti normativi;
- w. obbligo per tutti i clienti delle attività di commercio tenute aperte dai provvedimenti normativi adottati dalle competenti autorità nazionali e regionali di accedere alle stesse solo se in possesso di mascherine tenute sempre correttamente indossate, o in subordine qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, mantenendo comunque la necessaria distanza interpersonale di almeno un metro rispetto alle altre persone.

#### **DISPONE**

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- La presente ordinanza non si applica alle categorie di cui all'art. 21 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
  - alla Prefettura di Catanzaro;
  - Alla Questura di Catanzaro;
  - Al Comando Compagnia Carabinieri di Catanzaro;
  - Al Comando Compagnia Guardia di Finanza;
  - Al Comando di Polizia Locale;

Il Comando Polizia Locale e gli altri Organi di controllo cureranno l'esatto adempimento della presente ordinanza e l'adozione dei provvedimenti di legge in caso di mancata osservanza della stessa.

#### **AVVERTE**

che a seguito del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, entrato in vigore il 26 marzo 2020, ai trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 ad euro 3000 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa

#### **COMUNICA**

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. Catanzaro entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

IL SINDACO  
Sergio Abramo

